



Comune di Cerzeto

Provincia di Cosenza

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera N 9 del 23/08/2021

Originale

OGGETTO: “Approvazione Regolamento per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI)”

L'anno Duemilaventuno il giorno Ventitre del mese di Agosto alle ore 18:00, nella Ex Scuola Elementare di Loc. Colombra, in apposita sala, in prima convocazione, seduta ordinaria, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

Carica	Nominativo	Presente	Assente
Presidente	Giuseppe Rizzo	X	
Consigliere	Silvio Gerardo Cascardo	X	
Consigliere	Espedito Sangermano	X	
Consigliere	Francesca Lucieri	X	
Consigliere	Giovanni Castiglia	X	
Consigliere	Melania Sarro	X	
Consigliere	Domenico Aloise	X	
Consigliere	Veronica Cetraro	X	
Consigliere	Edoardo Sarro	X	
Consigliere	Eugenio Candreva	X	
Consigliere	Carmine Dolce	X	

Presenti. 11 Assenti. 0

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Spataro con funzioni di verbalizzante.

Il Sindaco, accertato il numero legale, essendo presenti n.11 consiglieri su n.11 consiglieri in carica, ed il rispetto delle misure e DPI antivirus COVID -19, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco illustra il quinto punto all'ordine del giorno

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 29/10/2020 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina sulla tassa rifiuti TARI – ai sensi del DL 124/2019 art.57 bis convertito in Legge 157/2019 Delibera ARERA 443/2019;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (articolata in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che al l'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

Visto in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

Considerato che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

Vista la Legge n. 208/2015, (Legge di Stabilità per l'anno 2016);

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di Bilancio 2017);

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018);

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

Preso atto che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che vengono comunque escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quando le stesse non sono operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile purché non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato pertanto che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Considerato che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Verificato che fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo " è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Considerato che per l'applicazione della T.A.R.I. vengono comunque assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

Considerato, altresì, che per l'attività di accertamento, può essere considerata come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

Rilevato che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi

produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Atteso che, in presenza di rifiuti speciali assimilati agli urbani, la tassazione può essere ridotta, con riferimento alla sola parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero;

Preso atto, altresì, che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto da quello che deve essere coperto con il tributo;

Evidenziato che ad opera dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, "deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

Verificato che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Evidenziato che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Atteso che, con Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 del MEF, è stato attestato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- in ordine alla determinazione della tariffa, il predetto D.P.R. dispone che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e va applicata alle due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche;
- la strutturazione della tariffa, in conformità all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare, mentre la parte variabile della tariffa "è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza";
- in relazione alle utenze domestiche, la quota variabile deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze, così come già indicato nel nell'art. 16 del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI;

Preso atto che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA, sono stati revisionati i costi con una diversa individuazione dei costi fissi e dei costi variabili;

Preso atto che con le tariffe determinate, come sopra indicato, è assicurata, ai sensi del richiamato comma 654, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Ricordato che la determinazione delle tariffe deve sempre avere a riferimento il principio comunitario "chi inquina paga", pur dovendo tenere conto delle previsioni di ARERA e delle risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della richiamata Legge n. 147/2013;

Considerato che il comma 2, del richiamato art. 57 -bis del D.L 124/2019 conv. in L.157/2019 (Decreto fiscale 2020) introduce il "bonus sociale" per la TARI, teso a promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, assicurando agli utenti domestici del servizio

TARI, che si trovano in condizioni economico -sociali disagiate, l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;

Rilevato che, nel rispetto di quanto indicato al precedente punto, gli utenti beneficiari devono essere individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;

Rilevato che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “ disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013;

Verificato che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Verificato altresì che il comma 659, della Legge n. 147/2013 elenca le seguenti fattispecie a cui applicare agevolazioni:

- a) abitazioni con unico occupante,
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano o abbiano la dimora presso residenze sanitarie assistenziali (RSA) o istituti sanitari;
- f) fabbricati rurali ad uso abitativo”;
- g) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti prodotti (lettera inserita dal D. Lgs. n. 116/2020) Atteso che il Comune, in ragione della potestà regolamentare del predetto articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013;

Preso atto che il successivo comma 682 indica ulteriori elementi da indicare, al fine di introdurre specifiche agevolazioni, quali:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

Evidenziato che l'art. 17 della legge n. 166/2016, recante “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi ”, ha apportato modifiche all'art. 1, comma 652, della Legge n. 47/2013;

Verificato che le previsioni che si intende adottare, per le utenze non domestiche, richiede il supporto della società a cui è stato affidato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per il coordinamento delle modalità in grado di individuare e misurare la corretta rilevazione della riduzione dello spreco ;

Rilevato che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate della componente TARI;

Considerato che l'imposta unica comunale, per la componente TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli e

le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in materia;

Richiamato l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. "A decorrere all'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Vista la circolare del Ministero della Transizione ecologica (MITE) n. 37259 del 12.04.2021;

Visto il D. Lgs. n. 116/2020 di attuazione della Direttiva UE 2018/851 relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio, che ha modificato diverse disposizioni del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n.152/2006 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) ed in particolare l'art. 1, comma 9, del D. Lgs. n. 116/2020 che ha modificato la definizione di rifiuto urbano contenuta nell'articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006;

Tenuto conto che il suddetto decreto legislativo ha eliminato la definizione di rifiuto speciale assimilato all'urbano, togliendo pertanto ai comuni il potere di assimilare i rifiuti speciali agli urbani;

Verificato che il comma 10 dell'art. 238 del Testo Unico Ambientale prevede che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b -ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Ritenuto opportuno rimandare la disciplina a livello regolamentare di questa fattispecie, in attesa di indicazioni specifiche a livello regionale e di ATO, al fine di definire procedure condivise ed omogenee quantomeno a livello di ATO;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con l'aggiornamento del Regolamento Comunale per adeguarlo alle novità normative di cui sopra;

Visto il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti giusto verbale n. 15 del 13/08/2021

Visto il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Vista la L. 147/2013; **Visto** il DL 124/2019 conv. in L. 157/2019

Visto il DL 18/2020 conv. in L. 27/2020;

Visto il DL 34/2020 conv. in L. 77/2020;

Vista la L. 178/2020 (Legge Bilancio 2021);

Ritenuto dover procedere in merito;

Uditi gli interventi

Visti gli atti d'Ufficio;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile Settore Amministrativo, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il parere favorevole sulla regolarità contabile-finanziaria e attestazione copertura finanziaria del Responsabile Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.;

Sottoposto a votazione il presente punto Presenti 11 - Votanti 11 - Con Voti favorevoli 8 e contrari 3 dei Consiglieri Sarro Edoardo, Candreva Eugenio e Dolce Carmine

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **Di approvare**, per i motivi espressi in premessa, il Nuovo Regolamento per l'applicazione della TARI, adeguato al D.Lgs 116/2020, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale All.A ;
- **Di trasmettere** il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa;
- **Di trasmettere** il presente atto ai Responsabili di Settore ognuno per quanto di competenza;
- **Di pubblicare** copia del presente atto sul sito web comunale –Sez. Amministrazione Trasparente.

Infine il Consiglio comunale

Con Voti favorevoli 8 e contrari 3 dei Consiglieri Sarro Edoardo, Candreva Eugenio e Dolce Carmine

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art 134 , comma 4, del d.Lgs n. 267/2000,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna Spataro



Il Sindaco
Arch. Giuseppe Rizzo



Pareri sulla proposta di deliberazione (Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere favorevole

Data 23.08.2021



UFFICIO AMMINISTRATIVO
Il Responsabile del Settore

Dott. Silvio Geraldo CASCARDO

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime parere favorevole

Data 23.08.2021



UFFICIO RAGIONERIA
Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Verina MELICCHIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna Spataro

Giovanna Spataro



Il Sindaco
Arch. Giuseppe Rizzo

Giuseppe Rizzo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale addì 01.09.2021 e vi resterà affissa per Quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

Prot. N° 4219



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna Spataro

Giovanna Spataro

La sujestesa deliberazione

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D. Lgs n° 267 del 18/08/2000).

Data 01.09.2021



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna Spataro

Giovanna Spataro